

TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD		
N. atto DN-06 / 848	del 04/09/2014	
Codice identificativo 1052017		

PROPONENTE Area Risorse e Supporto - Gare

OGGETTO	FORMAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG1 - APPROVAZIONE ELENCO.
---------	---

Istruttoria Procedimento	ROSSELLA PISTOIA
Posizione Organizzativa responsabile	GIOVANNA BRETTI
Dirigente della Direzione	NOBILE ANGELA

AREA RISORSE E SUPPORTO

UFFICIO GARE

OGGETTO: Formazione di elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OGI – Approvazione elenco.

IL FUNZIONARIO

Premesso che,

con provvedimento n. 540 del 30/05/2014 è stato approvato l'avviso per la formazione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori edili (cat. OG1);

l'Avviso è stato pubblicato sul Profilo di committente in data 30/05/2014, disciplinandone la formazione per fasce di importo (fascia 1 - pari o inferiore a € 150.000,00; fascia 2 - superiore a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 309.600,00; fascia 3 - superiore a € 309.600,00 e pari o inferiori a € 619.200,00 e fascia 4 - superiore a € 619.200,00 e pari o inferiori € 1.000.000,00);

Verificato che alla scadenza del termine di presentazione delle istanze previsto, per il 30/06/2013, sono state presentate n. **180** istanze di iscrizione;

Dato atto che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del predetto decreto, alla legge 383/2001, all'art. 14 del d. lgs. 81/2008, e della qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici per fasce d'importo come meglio specificato nell'avviso;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, che si allega al presente atto;

Rilevato che dall'istruttoria emergono per alcune imprese (All. A.5) elementi sintomatici di collegamento, e situazione di collegamento sostanziale risultanti dal casellario informatico delle imprese presso l'ANAC – Vigilanza contratti pubblici;

Rilevato che in tema di appalti pubblici il bene da tutelare è il rispetto delle regole della concorrenza e la necessità di evitare meccanismi discorsivi della stessa;

Ritenuto necessario, per il perseguimento delle finalità di cui al punto precedente, evitare la contemporanea partecipazione alla medesima gara delle imprese di cui all'Allegato A.5;

Rilevato che in tema di appalti pubblici il bene da tutelare è il rispetto delle regole della concorrenza e la necessità di evitare meccanismi distorsivi della stessa;

Visti l'art. 122 del d.lgs. 163/2006, e l'art. 20 del regolamento comunale per gli affidamenti in economia;

Visto il provvedimento DN-21/182 del 29/02/2012, con il quale veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Risorse e Supporto – Ufficio Gare;

Visto il successivo provvedimento DN-21/483 del 04/06/2013, con il quale è stato confermato provvisoriamente l'incarico di posizione organizzativa *Area Risorse* e *Supporto – Ufficio Gare*, alla sottoscritta fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali;

PROVVEDE

- ad approvare la relazione dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento e gli allegati alla stessa, che ne fanno parte integrante e sostanziale:

- elenco di cui all'allegato A.1, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 1, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta pari o inferiori a € 150.000,00;
- elenco di cui all'allegato A.2, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 2, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta superiore a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 309.600,00;
- Pelenco di cui all'allegato A.3, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 3, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta superiore a € 309.600,00 e pari o inferiori a € 619.200,00;
- elenco di cui all'allegato A.4, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 3, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta superiore a € 619.200,00 e pari o inferiori a € 1.000.000,00;
- ➢ elenco di cui all'allegato A.5, contenente l'elenco degli operatori economici già inclusi negli allegati precedenti, e che presentano elementi sintomatici di collegamento e situazione di collegamento sostanziale risultanti dal casellario informatico delle imprese presso l'A.N.AC.;
- > elenco di cui all'allegato B, contenente gli operatori economici ammessi con riserva;
- > elenco di cui all'allegato C, contenente gli operatori economici che non sono stati ammessi all'iscrizione nell'elenco.

Si dà atto che:

- l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, che saranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento;
- l'Amministrazione si riserva di volta in volta di adottare le procedure che riterrà più opportune, e la formazione dell'elenco non è vincolante per la stessa;
- l'elenco sarà utilizzato in conformità a quanto previsto nell'avviso pubblicato, tenendo conto che allo stesso potranno attingere le Direzioni dell'Ente, che devono appaltare lavori rientranti nella categoria OG1;
- l'elenco avrà validità per un anno, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
- alle imprese ammesse di cui agli allegati A.1, A.2, A.3 e A.4 dovrà essere comunicata l'iscrizione nell'elenco;
- per le imprese di cui all'Allegato A.5, già inserite negli elenchi di cui agli allegati A.1, A.2,
 A.3 e A.4, in fase di sorteggio delle imprese da invitare alle procedura di gara dovrà essere verificata ed evitata la contemporanea partecipazione;
- alle imprese di cui all'allegato B dovrà essere comunicata l'iscrizione con riserva nell'elenco;
- alle imprese di cui all'allegato C dovrà essere comunicata la mancata iscrizione nell'elenco per i motivi contenuti nel predetto allegato.

Si dispone che:

 l'accesso all'elenco di cui agli allegato A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e B, sia differito alla scadenza del termine di validità dell'elenco stesso, onde garantire il rispetto dell'art.
 13, c. 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006. L'accesso agli atti delle procedure di

- affidamento verrà consentito, nel periodo di validità dell'elenco con gli opportuni "omissis" relativi alle imprese che sono state invitate e che hanno presentato offerta;
- il personale dell'Ufficio Gare, nonché il personale di altre Direzioni del Comune di Pisa che avrà accesso all'elenco per lo svolgimento delle procedure di gara e l'esecuzione dei lavori è tenuto al segreto d'ufficio relativamente al disposto di cui al punto precedente.

La Funzionaria Responsabile Dr.ssa Giovanna Bretti



COMUNE DI PISA

Area Risorse e Supporto
Ufficio Gare

Tel: 800981212 Fax: 050910455

e-mail: gare@comune.pisa.it

 $P.E.\textit{C}. \ \underline{comune.pisa@postacert.toscana.it}$

www.comune.pisa.it

orario di apertura:

lunedì, mercoledì e venerdì: 9.30 - 12.00 martedì e giovedì: 15.00 - 17.00

Palazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre

OGGETTO: Formazione di elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG1.

RELAZIONE

Con riferimento all'adozione del provvedimento per l'approvazione dell'elenco in oggetto indicato, si evidenzia che sono state esaminate le n. 180 istanze di iscrizione al suddetto elenco e sono state esequite le sequenti verifiche:

- per le imprese che hanno dichiarato l'attestazione SOA nella cat. OG1 è stata verificato il possesso del requisito mediante accesso al casellario informatico delle imprese;
- si è proceduto alla verifica a campione per le imprese che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.p.r. 207/2010, acquisendo certificati di esecuzione dei lavori nella cat. OG1 emessi da committenti pubblici;
- sono state verificate eventuali annotazioni sul casellario informatico delle imprese presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza contratti pubblici;
- si è proceduto alla verifica a campione delle autocertificazioni acquisendo d'ufficio visure camerali, casellari giudiziari e provvedimenti giudiziari.

Tramite accesso al casellario informatico dell'A.N.AC. sono emerse delle annotazioni riguardanti situazioni di collegamento sostanziale tra alcune imprese, annotazioni che hanno trovato riscontro nell'attività istruttoria.

Sulla base di ciò si segnalano nell'Allegato A.5 le imprese che presentano tali elementi di collegamento, in modo che, all'atto del sorteggio dei soggetti da invitare alle singole procedure di gara, vengano individuate le imprese collegate al fine di evitarne la contemporanea partecipazione.

Pertanto, dall'esame e dalle verifiche effettuate è emerso che le istanze regolari sono quelle negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, in allegato A.5 i soggetti che presentano elementi oggettivi di collegamento, in allegato B le istanze delle imprese ammesse con riserva ed in allegato C l'elenco delle imprese escluse per i motivi contenuti nel predetto allegato.

Sulla base di ciò si propone di iscrivere nell'elenco le imprese che hanno presentato regolare istanza, di iscrivere con riserva le imprese di cui all'allegato B e di non iscrivere le imprese che hanno presentato istanza irregolare per i motivi indicati nell'allegato C.

Il responsabile del procedimento Rossella Pistoia

ALL. A.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Fascia di importo 1

ALL. A.2 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Fascia di importo 2

ALL. A.3 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Fascia di importo 3

ALL. A.4 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Fascia di importo 4 (omissis)

ALL. A.5 - OPERATORI ECONOMICI CON ELEMENTI SINTOMATICI DI COLLEGAMENTO

ALL. B) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI CON RISERVA (Omissis)

ALL. C) OPERATORI ECONOMICI NON AMMESSI

- 1) La domanda presentata dall'impresa **FRANGERINI UGO S.R.L.** con sede in Via G.B. Lulli, 9 57124 Livorno (LI) (Partita I.V.A.: 00837890490) è inammissibile, in quanto risulta pervenuta il 01.07.2014, oltre il termine previsto dall'avviso (30.06.2014). Pertanto ai sensi di quanto previsto al par. 7 dell'avviso pubblicato, l'impresa non può essere ammessa.
- 2) L'istanza presentata dall'IMPRESA COSTRUZIONI BALDERESCHI R. di BALDERESCHI ROBERTA E ROBERTO s.n.c. con sede in Via F. Andò, 5/D 56128 Marina di Pisa (PI) (Partita I.V.A.: 01779140506) non può essere ammessa, in quanto risulta pervenuta il 01.07.2014, oltre il termine previsto dall'avviso (30.06.2014). Pertanto ai sensi di quanto previsto al par. 7 dell'avviso pubblicato, l'impresa non può essere ammessa.
- 3) La domanda presentata dall'impresa **SAMAN COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Via Carriona, 237 54033 Carrara (MS) (Partita I.V.A.: 00716590450) è inammissibile, in quanto risulta pervenuta il 01.07.2014, oltre il termine previsto dall'avviso (30.06.2014). Pertanto ai sensi di quanto previsto al par. 7 dell'avviso pubblicato, l'impresa non può essere ammessa.
- 4) L'istanza presentata dall'impresa CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Cavour, 123 00047 Marino (RM) (Partita I.V.A.: 09398891003) non può essere ammessa, in quanto risulta pervenuta il 16.07.2014, oltre il termine previsto dall'avviso (30.06.2014). Pertanto ai sensi di quanto previsto al par. 7 dell'avviso pubblicato, l'impresa non può essere ammessa.
- 5) L'impresa PA MO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via A. Moro, 21 80029 SANT'ANTIMO (NA), ha dichiarato di avvalersi del Consorzio Stabile CONS.AP. in possesso di attestazione SOA, per la categoria OG1 c.i. III-BIS.

Si può ravvisare in detta modalità una fattispecie analoga a quella del c.d. "avvalimento a cascata". Tale fattispecie si realizza allorquando l'impresa ausiliaria utilizza, a sua volta, i requisiti di soggetti giuridicamente distinti ma ad essa collegata da vincoli di gruppo societario. La giurisprudenza (ma anche l'AVCP nella determinazione n. 2 del 1° agosto 2012) afferma il divieto di ricorrere a tale istituto in quanto la deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, che si attua con il ricorso all'avvalimento, è strettamente collegata alla possibilità di avere un rapporto diretto ed immediato con l'ausiliaria, da cui l'avvalente è legata in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima, cui consegue la responsabilità solidale delle due imprese in relazione all'intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare. L'innesto di un ulteriore passaggio tra l'impresa che partecipa alla gara e l'impresa che possiede i requisiti spezza tale ineludibile vincolo di responsabilità che giustifica il ricorso all'istituto dell'avvalimento e la deroga al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara. (TAR Campania, sez. I, n. 26798/2010).

Il Consorzio, ai fini della qualificazione, si avvale per espressa previsione normativa della struttura d'impresa e dei mezzi delle proprie consorziate, come già sopra evidenziato, ed a sua volta il

Consorzio sostanzialmente presta i requisiti tecnico-organizzativi delle proprie consorziate all'Impresa concorrente configurandosi, pertanto, una fattispecie di "avvalimento a cascata". Pertanto, verificato che l'avvalimento di cui trattasi, configura un avvalimento a cascata propone l'esclusione dall'elenco.

6) Dalla documentazione presentata dall'impresa **ASSO COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in P.zza Carrara, 10 - 56126 Pisa (Partita I.V.A.: 01710960509) è emerso che la stessa si avvale dell'impresa Alkazan S.r.l. di Palermo.

L'impresa ausiliaria Alkazan S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la V classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della validità quinquennale è il 06.08.2014.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato da parte dell'ausiliaria.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa ausiliaria non è in possesso dei requisiti di qualificazione non avendo rinnovato l'attestazione, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avvio, l'impresa Asso Costruzioni non può essere ammessa nell'elenco.

7) L'impresa CORSINOVI S.R.L. con sede in via W. Tobagi, 6 - Loc. Martignana - 50025 Montespertoli (FI) (Partita I.V.A.: 02208160487) ha omesso di dichiarare i dati identificativi dei soci componenti la società, con indicazione completa dei dati anagrafici e di residenza di ogni singolo socio.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non è ammessa nell'elenco.

8) Dalla documentazione presentata dall'impresa EURORESTAURI di TUFANO CARLO con sede in Via O. Vecchi, 25 - 41011 Campogalliano (MO) (Partita I.V.A.: 02630970362) è emerso che la stessa si avvale dell'impresa LA NATALE Edile Costruzioni s.a.s. di Natale Raffaele & C. con sede in Via Cirillo, 18 - 81033 - Casal di Principe (CE). L'impresa avvalente Eurorestauri non ha compilato i dati richiesti ai punti 1 (titolare), 2 (direttore tecnico) e 3 (soggetti cessati dalle cariche) e conseguentemente non ha reso le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti, previste ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 19 del fac simile di domanda di iscrizione. Inoltre le dichiarazioni rese dall'operatore economico ausiliario, impresa LA NATALE Edile Costruzioni s.a.s. di Natale Raffaele & C. di cui all'allegato C, non sono sottoscritte in originale. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso la domanda presentata è irregolare, e pertanto l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

9) Dalla documentazione presentata dal CONSORZIO STABILE O.P.E. s.c.a.r.l. con sede in Via Milazzo, 26 - 50137 Firenze (Partita I.V.A.. 06345290487) ed a seguito di accesso al casellario informatico delle imprese presso l'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione è emerso che tra le ditte consorziate sono presenti le imprese Azzurra S.r.l. di Megliadino San Vitale (PD) e L.L. Costruzioni S.r.l. di Lucca. Le imprese sopra citate, hanno partecipato a procedura di gara indetta da questa S.A.

In tale occasione sono emersi elementi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere dimostrata la provenienza sia dell'offerta tecnica che di quella economica, da un unico centro decisionale e tali da inficiare la regolarità e la correttezza della partecipazione alla gara.

Il comportamento tenuto dalle imprese consorziate Azzurra S.r.l e L.L. Costruzioni S.r.l. nei confronti di questa S.A. con l'omissione della dichiarazione di assenza di collegamento sostanziale tra le due imprese, la cui esistenza è stata invece accertata dalla commissione di gara, riveste carattere di gravità e lesività dei principi di correttezza e di buona fede nei rapporti con questa amministrazione. Rendendo la falsa dichiarazione si è legittimato la loro esclusione dalla gara e la loro segnalazione alle Autorità competenti.

Considerato, pertanto, che il comportamento tenuto dalle consorziate Azzurra S.r.l. e L.L. Costruzioni S.r.l. comporta il venir meno del requisito di cui all'art. 38, c. 1 lett. f) del Codice di Contratti, si ritiene di non ammettere il Consorzio all'elenco, in quanto le consorziate non sono in possesso del requisito di ordine generale.

10) L'istanza presentata dall'impresa CO.GE.BEN. S.R.L.S. con sede in C.so Meridionale, 51 - 80143 Napoli (Partita I.V.A.: 07417131211) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, l'impresa non ha specificato se sussiste o meno un socio unico persona fisica o un socio di maggioranza (se trattasi di società con meno di 4 soci) così come previsto al punto 1 della domanda di iscrizione. Inoltre, in materia di diritto al lavoro dei disabili, l'impresa ha dichiarato che 'non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 e 5 c. 2 della legge citata ammonta a n. 0 dipendenti'.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non può ammessa nell'elenco.

11) L'istanza presentata dall'impresa ERRE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bicocchi, 133 - 58022 Follonica (Partita I.V.A.: 01481910535) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, l'impresa non ha specificato se sussiste o meno un socio unico persona fisica o un socio di maggioranza (se trattasi di società con meno di 4 soci) così come previsto al punto 1 della domanda di iscrizione, e conseguentemente non ha reso le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 19 del facsimile di domanda di partecipazione. Inoltre non ha dichiarato le sentenze e le misure adottate per dimostrare la dissociazione della condotta del soggetto cessato.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, fornendo sollecitamente e dettagliatamente quanto mancante, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

12) L'istanza presentata dall'impresa **EDIL MARINA s.a.s.** con sede in Via Caboto, 10 - 56128 Marina di Pisa (PI) (Partita I.V.A.: 00675470504) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, l'impresa ha omesso di contrassegnare la voce che interessa, circa la dichiarazione in materia di emersione del lavoro sommerso.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

13) La domanda presentata dall'impresa **BETON TERRA s.r.l.** con sede in Via delle Conserve, 4 – Loc. Arena Metato – 56010 S. Giuliano Terme (PI) (Partita I.V.A.: 00336020508) è irregolare in quanto l'attestazione SOA presentata dall'impresa ha una scadenza della validità triennale scaduta (02.08.2014).

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato SOA.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

14) L'istanza presentata dall'impresa **IMPRECAL S.r.I.** con sede in Via Nazionale delle Puglie, 28 - 83020 Sirignano (AV) (Partita I.V.A.: 02349750642) è irregolare in quanto l'attestazione SOA presentata dall'impresa ha una scadenza della validità triennale scaduta (02.08.2014).

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato SOA.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

15) La domanda presentata dall'impresa NUOVE COPERTURE S.r.l. con sede in Via Prov.le Avenza - Massa, 8 - 54033 Carrara (MS) (Partita I.V.A.: 01043690450) è irregolare in quanto l'attestazione SOA presentata dall'impresa ha una scadenza della validità triennale scaduta (17.07.2014).

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato SOA.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

16) L'istanza presentata dall'impresa NUOVA SILFRA S.r.l. con sede in Via della Motta, 225 - 50053 Empoli (FI) (Partita I.V.A.: 04778690489) è irregolare in quanto l'attestazione SOA presentata dall'impresa ha una scadenza della validità triennale scaduta (29.06.2014).

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato SOA.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

17) L'impresa CVC S.r.I. con sede in Via Chiana, 11 - 52047 Marciano della Chiana (AR) (Partita I.V.A.: 02076770516) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la IV classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 26.06.2014 ed una validità triennale con scadenza il 06.07.2014.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato SOA.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

18) L'impresa TRIPI COSTRUZIONI S.r.I. con sede in Viale Martiri della Libertà, 16 - 17031 Albenga (SV) (Partita I.V.A.: 01596220093) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la IV classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 06.07.2013.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG1 per la IV classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

19) L'impresa NAPOLEONE CHINI S.r.I. con sede in Via Mino Rosi, 44 - 56122 Pisa (Partita I.V.A.: 00997390505) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la III classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 02.05.2013.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG1 per la III classifica d'importo ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

20) L'impresa CECCHETTI ERMANNO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Lenin, 226 - Loc. S. Martino Ulmiano - 56017 S. Giuliano Terme (PI) (Partita I.V.A.: 01617130503) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la III-bis classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 08.07.2014.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG1 per la III-bis classifica d'importo ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

21) L'impresa ELETTRICA SISTEM S.r.l. con sede in Via Gaudio Maiori – Loc. Petraro – 84013 Cava de' Tirreni (SA) (Partita I.V.A.: 02798630659) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la III classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 24.05.2014.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG1 per la III classifica d'importo ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

22) L'impresa P.M.C. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Via G. Puccini, 1940/L - 55016 Porcari (LU) (Partita I.V.A.: 02309710461) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la V classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 05.03.2014.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG1 per la V classifica d'importo ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

23) L'istanza presentata dall'impresa B.C.R. PROJECT s.n.c. di Rizzo Calogero con sede in via F. Crispi, 43 - 92021 Aragona (AG) (Partita I.V.A.: 02456510847) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, nella sezione relativa al diritto al lavoro dei disabili, l'impresa ha dichiarato che 'non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.199 n. 68, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 e 5 c. 2 della legge citata ammonta a n. 0/5 (fascia) dipendenti, omettendo di indicare l'esatto numero di dipendenti.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto si propone la non ammissione nell'elenco.

24) L'istanza presentata dall'impresa I.F.E.SE. S.r.I. con sede in via Litoranea, 16 - 58022 Follonica (GR) (Partita I.V.A.: 01127590535) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, la ditta ha omesso di indicare l'attività attinente l'oggetto degli appalti, risultante dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed inoltre nella sezione relativa al diritto al lavoro dei disabili, l'impresa ha dichiarato che 'non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.199 n. 68, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 e 5 c. 2 della legge citata ammonta a n. 0/5 (fascia) dipendenti' omettendo di indicare l'esatto numero di dipendenti.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto si propone la non ammissione nell'elenco.

25) L'istanza presentata dall'impresa D66 S.r.l. con sede in Via Bulgaria, 6 - 00196 - Roma (Partita I.V.A.: 06735561000) è irregolare.

L'impresa ha allegato alla documentazione, una attestazione SOA n. 8214/41/01 in cui la scadenza della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 05.05.2014 ed una validità triennale dell'attestato scaduta il 29.05.2014.

Inoltre è stata resa una dichiarazione dalla quale risulta che la carica di legale rappresentante, nonché direttore tecnico, è il signor Francesco Faraoni.

A seguito di verifica sul casellario informativo, è emerso che attualmente l'impresa è in possesso di nuova attestazione SOA n. 9214/41/01, rilasciata in data 24.03.2014 (data della verifica triennale), quindi di data antecedente alla presentazione dell'istanza.

Nella nuova attestazione i legali rappresentanti dell'impresa risultano i signori Francesco Faraoni e Paolo Faraoni.

Dall'esame della documentazione presentata, è emerso che le dichiarazioni di cui all'art. 38 del codice dei contratti sono state rese esclusivamente dal signor Francesco Faraoni, mentre il signor

Paolo Faraoni ha omesso di rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 38 circa il possesso dei requisiti di ordine generale. Inoltre, l'impresa non ha specificato se sussiste o meno un socio unico persona fisica o un socio di maggioranza (se trattasi di società con meno di 4 soci) così come previsto al punto 1 della domanda di iscrizione.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto non può essere ammessa nell'elenco.

26) L'istanza presentata dall'impresa UNGARETTI CARLO S.R.L. con sede in Via di Tiglio, 316 - 55060 Massa Macinaia (LU) (Partita I.V.A.: 01174850469) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, l'impresa non ha specificato se sussiste o meno un socio unico persona fisica o un socio di maggioranza (se trattasi di società con meno di 4 soci) così come previsto al punto 1 della domanda di iscrizione. Inoltre, in materia di diritto al lavoro dei disabili, l'impresa ha omesso di dichiarare il numero di dipendenti.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

27) L'istanza presentata dall'impresa L.P.G. S.p.A. con sede in Via Risorgimento, 38 - 64030 Montefino (TE) (Partita I.V.A.: 01691470676) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, l'impresa non ha specificato se sussiste o meno un socio unico persona fisica o un socio di maggioranza (se trattasi di società con meno di 4 soci) così come previsto al punto 1 della domanda di iscrizione.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non può essere ammessa nell'elenco.

28) L'impresa POWER ENERGY GREEN S.R.L. con sede in Via R. Livatino, 7 - 50018 Scandicci (FI), ha dichiarato di avvalersi del Consorzio Stabile Appaltitalia in possesso di attestazione SOA, per la categoria OG1 per la VIII classifica di importo.

Si può ravvisare in detta modalità una fattispecie analoga a quella del c.d. "avvalimento a cascata". Tale fattispecie si realizza allorquando l'impresa ausiliaria utilizza, a sua volta, i requisiti di soggetti giuridicamente distinti ma ad essa collegata da vincoli di gruppo societario. La giurisprudenza (ma anche l'AVCP nella determinazione n. 2 del 1° agosto 2012) afferma il divieto di ricorrere a tale istituto in quanto la deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, che si attua con il ricorso all'avvalimento, è strettamente collegata alla possibilità di avere un rapporto diretto ed immediato con l'ausiliaria, da cui l'avvalente è legata in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima, cui consegue la responsabilità solidale delle due imprese in relazione all'intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare. L'innesto

di un ulteriore passaggio tra l'impresa che partecipa alla gara e l'impresa che possiede i requisiti spezza tale ineludibile vincolo di responsabilità che giustifica il ricorso all'istituto dell'avvalimento e la deroga al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara. (TAR Campania, sez. I, n. 26798/2010).

Il Consorzio, ai fini della qualificazione, si avvale per espressa previsione normativa della struttura d'impresa e dei mezzi delle proprie consorziate, come già sopra evidenziato, ed a sua volta il Consorzio sostanzialmente presta i requisiti tecnico-organizzativi delle proprie consorziate all'Impresa concorrente configurandosi, pertanto, una fattispecie di "avvalimento a cascata". Pertanto, verificato che l'avvalimento di cui trattasi, configura un avvalimento a cascata, propone l'esclusione dall'elenco.

29) L'impresa GENNARO FRANCESCO con sede in Via dei Salici, 62 - 56012 Calcinaia (PI), ha dichiarato di avvalersi del Consorzio Stabile Dinamico in possesso di attestazione SOA, per la categoria OG1 per la c.i. VI.

Si può ravvisare in detta modalità una fattispecie analoga a quella del c.d. "avvalimento a cascata". Tale fattispecie si realizza allorquando l'impresa ausiliaria utilizza, a sua volta, i requisiti di soggetti giuridicamente distinti ma ad essa collegata da vincoli di gruppo societario. La giurisprudenza (ma anche l'AVCP nella determinazione n. 2 del 1° agosto 2012) afferma il divieto di ricorrere a tale istituto in quanto la deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, che si attua con il ricorso all'avvalimento, è strettamente collegata alla possibilità di avere un rapporto diretto ed immediato con l'ausiliaria, da cui l'avvalente è legata in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima, cui consegue la responsabilità solidale delle due imprese in relazione all'intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare. L'innesto di un ulteriore passaggio tra l'impresa che partecipa alla gara e l'impresa che possiede i requisiti spezza tale ineludibile vincolo di responsabilità che giustifica il ricorso all'istituto dell'avvalimento e la deroga al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara. (TAR Campania, sez. I, n. 26798/2010).

Il Consorzio, ai fini della qualificazione, si avvale per espressa previsione normativa della struttura d'impresa e dei mezzi delle proprie consorziate, come già sopra evidenziato, ed a sua volta il Consorzio sostanzialmente presta i requisiti tecnico-organizzativi delle proprie consorziate all'Impresa concorrente configurandosi, pertanto, una fattispecie di "avvalimento a cascata". Pertanto, verificato che l'avvalimento di cui trattasi, configura un avvalimento a cascata propone l'esclusione dall'elenco.

30) L'impresa **S.F. COSTRUZIONI S.r.I.** con sede in Via I. Svevo, 11 - 89900 Vibo Valentia (VV) (Partita I.V.A.: 03313010799) ha dichiarato di avvalersi dell'impresa SMA Società Cooperativa Sociale in possesso di attestazione SOA, per la categoria OG1 per la III classifica di importo.

La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 23.06.2014.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG1 per la III classifica d'importo ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Inoltre la scadenza della validità triennale dell'attestazione SOA è il 07.07.2014.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa ausiliaria si sia sottoposta alla verifica triennale dell'organismo SOA.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 30.06.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa ausiliaria non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, l'impresa S.F. Costruzioni non può essere ammessa nell'elenco.

31) (Omissis)

32) L'istanza presentata dall'impresa **PERINI RENZO** con sede in Via Terricciolese, 15 - 56030 Terricciola (PI) (Partita I.V.A.: 01144660501) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, in materia di diritto al lavoro dei disabili, l'impresa ha dichiarato che 'non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 e 5 c. 2 della legge citata ammonta a n. 0 dipendenti'.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, specificando come l'impresa possa comprovare l'adeguato organico medio annuo, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non è ammessa nell'elenco.

33) L'impresa TIZIANO PANDOLFO S.r.I. con sede in Via Cammarelle, 22 - 84034 Padula (SA) (Partita I.V.A.: 00256450651) ha richiesto l'iscrizione nell'elenco operatori economici nelle fasce di importo 1 - pari o inferiore a € 150.000,00, fascia 2 - superiore a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 309.600,00 e fascia 3 - superiore a € 309.600,00 e pari o inferiori a € 619.200,00.

Dall'esame della documentazione presentata è emerso che l'impresa è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per la I classifica di importo ed è pertanto priva dei requisiti necessari all'iscrizione nella fascia 3 (appalti di importo superiore a \leqslant 309.600,00 e inferiori a \leqslant 619.200,00).

Pertanto l'impresa non può essere ammessa nella fascia 3 dell'elenco, in quanto non in possesso dei requisiti di qualificazione per tale fascia.

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.